

Codice A1419A

D.D. 27 aprile 2021, n. 585

D. Lgs. 117/2017, L. 383/2000 e L.R. 7/2006. Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - sezione decentrata di Biella - dell'APS associata ANBIMA Piemonte - Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome - Associazione banda musicale di Candelo san Giacomo APS con sede legale in Candelo (BI) e C.F. 81017710021.



ATTO DD 585/A1419A/2021

DEL 27/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: D. Lgs. 117/2017, L. 383/2000 e L.R. 7/2006. Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - sezione decentrata di Biella - dell'APS associata ANBIMA Piemonte – Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome - Associazione banda musicale di Candelo san Giacomo APS con sede legale in Candelo (BI) e C.F. 81017710021.

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” che, tra l’altro, prevede l’istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;
- la L.R. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni provinciali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione di competenza;
- il Regolamento d’esecuzione previsto dall’articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;
- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante “Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;
- la LR 29.10.2015 n.23, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative

conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della LR 23/2015, di cui alla citata DGR n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali

Visto il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *"fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..." nei relativi registri..... e..." il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore."*

Vista l'istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall'Associazione di promozione sociale 'Associazione banda musicale di Candelo san Giacomo APS' con sede legale in Candelo (BI) e C.F. 81017710021, assunta al protocollo 14906 in data 20/04/2021 e la conseguente comunicazione di avvio del procedimento prot. 15152 del 22/04/2021;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione dell'Associazione in oggetto ed in particolare:

- attestazione presidenza ANBIMA prot. regionale 6087 del 21/02/2021 circa la rispondenza del testo statutario al modello che per motivi di speditezza ed economicità dell'azione amministrativa è stato concordato tra detta presidenza ed i competenti uffici della Regione;
- atto costitutivo datato 12 febbraio 1905;
- allegato A1 compilato in tutte le sue parti;
- dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto notorietà;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici territoriali di Biella della Direzione Sanità e Welfare i cui esiti sono stati comunicati alla sottoscritta Dirigente Regionale responsabile del procedimento;

Considerato che l'Associazione risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, in particolare:

- svolgimento di attività di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 383/2000 , e dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 7/2006;
- divieto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/2006;

- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 7/2006;
- prevalenza di attività volontaria, libera e gratuita prestata dagli associati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 7/2006;
- democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera f) della L.R. n.7/2006;
- obbligo di formazione del bilancio e delle modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti ai sensi dell' art. 3 comma 2 lettera h) della L.R. n. 7/2006;
- relazione di attività coerente con le finalità/ descritte nello Statuto;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione a fini di utilità sociale ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera j) della L.R. n. 7/2006;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale da parte dell'Associazione di promozione sociale sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale, in quanto trattasi di istanza presentata dopo il 1° gennaio 2016;

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 ha individuato nella Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia", ora Direzione "Sanità e Welfare" la Struttura competente in materia di "Associazionismo di promozione sociale".

Constatato il rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, attualmente stabilito in novanta giorni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

Ricordato che nelle more dell'entrata in vigore del Registro unico del Terzo Settore – d.lgs. 117/2017 - si applica la normativa previgente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

DETERMINA

di iscrivere al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della l.r. 7/2006, nonché degli artt. 2,3,4, del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/r- 2006, la seguente Associazione, cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

<i>Numero di iscrizione</i>	<i>Denominazione dell'associazione iscritta</i>	<i>Sede legale e codice fiscale</i>
041/BI	Associazione banda musicale di Candelo san Giacomo APS	Candelo (BI) Codice fiscale. 81017710021

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

L'iscrizione s'intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

Come disposto dall'art. 8 comma 3 della l.r.7/2006 e dall'art. 8 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta al Registro regionale è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti d'iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione, entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2018, la copia dell'ultimo rendiconto economico approvato ed una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 della l.r.7/2006 comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall'art. 6 comma 4 della l.r.7/2006 e dall'art. 7 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell'organo di amministrazione.

Sarà cura del Dirigente competente inviare alla sopra indicata Associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

